dot·com
Professionisti al tuo fianco

16/11/2026

Rappresentanza o no? Cene, fiere ed eventi: quali spese entrano davvero nel tetto

Il pranzo con il cliente, la cena di Natale con i collaboratori, l'ospitalità in fiera, la sponsorizzazione: spese che sembrano simili e seguono regole molto diverse. Inquadrarle correttamente quando si sostiene la spesa consente di applicare a ciascuna il trattamento che le spetta, senza occupare il tetto della rappresentanza con costi che non vi rientrano.

Nel primo articolo di questa serie abbiamo visto che le spese di rappresentanza si deducono entro un tetto annuo calcolato sui ricavi: l'1,5% fino a 10 milioni di euro, con percentuali più basse oltre. È un limite unico, che si riempie con tutte le spese dell'anno, e per questo conta sapere che cosa ci finisce dentro.

Capita spesso che vengano registrate come rappresentanza spese che hanno un trattamento proprio, a volte più favorevole, e che al contrario si considerino fuori dal tetto spese che invece ci rientrano. Dicembre è il mese in cui queste situazioni si concentrano: cene aziendali, eventi con i clienti, regali e auguri.

Il criterio di partenza

Per l'Agenzia delle Entrate è spesa di rappresentanza ciò che l'impresa offre gratuitamente, senza nulla in cambio, a clienti o ad altri interlocutori esterni (fornitori, enti, associazioni di categoria) con finalità promozionali o di pubbliche relazioni. La spesa deve inoltre essere ragionevole rispetto ai benefici che l'impresa può attendersi, oppure coerente con le pratiche del settore. Rientrano in questa categoria, per esempio, i pranzi offerti, le feste e i ricevimenti per le festività o per l'inaugurazione di una sede, i regali e i viaggi nel corso dei quali si svolgono attività promozionali.

Se la spesa non è gratuita, perché l'impresa riceve una prestazione in cambio, oppure non è rivolta all'esterno, si applicano altre regole.

Pranzi e cene con i clienti

Il pranzo di lavoro offerto a un cliente, attuale o potenziale, è il caso più frequente. Il costo del ristorante si deduce anzitutto al 75%, come tutte le spese di vitto e alloggio; l'importo così ridotto si somma poi alle altre spese di rappresentanza dell'anno e concorre al tetto.

L'IVA pagata al ristorante non è detraibile, proprio perché la spesa è di rappresentanza. Il pagamento deve avvenire con carta, bonifico o altro strumento tracciabile: in contanti il costo non si deduce, qualunque sia l'importo.

Clienti ospitati in fiera o in azienda

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, non sono rappresentanza quando l'ospitalità avviene in occasione di mostre, fiere o eventi simili in cui l'impresa espone i propri beni o servizi, oppure in occasione di visite alla sede, allo stabilimento o a

un'unità produttiva. Restano quindi escluse dal tetto: il viaggio si deduce per intero, vitto e alloggio al 75%, fermi restando i requisiti ordinari di inerenza e documentazione della spesa.

Il regime vale soltanto per i clienti. Le spese per ospitare fornitori, giornalisti o agenti seguono altre regole. E quando l'ospitalità è rivolta indistintamente a più categorie di persone, come un buffet allo stand aperto a clienti, collaboratori e autorità, la spesa torna a essere rappresentanza.

La deduzione è subordinata a un'apposita documentazione, da cui risultino i nomi delle persone ospitate, il luogo e la durata della manifestazione e la natura dei costi. Per alberghi, ristoranti e taxi in Italia serve anche il pagamento tracciabile; non è richiesto, invece, per i biglietti di treno o aereo.

Sul piano dell'IVA, l'esclusione dalla rappresentanza fa venire meno il divieto di detrazione previsto per queste spese, ma non rende l'imposta automaticamente recuperabile: si applicano le regole ordinarie, che richiedono l'inerenza della spesa e una fattura intestata all'impresa.

Lo stand, il suo allestimento e il trasporto dei prodotti in fiera sono costi commerciali ordinari, deducibili secondo le regole generali, e non rientrano nella rappresentanza.

La cena di Natale

Il trattamento dipende da chi partecipa e da come è organizzata.

Solo dipendenti. Una cena riservata al personale non è rappresentanza, perché manca la finalità promozionale verso l'esterno. Se è aperta a tutti i dipendenti o a intere categorie di dipendenti, rientra tra le spese con finalità ricreative che la legge ammette in deduzione entro il 5 per mille del costo del personale dell'anno. Secondo l'interpretazione prevalente, trattandosi di una spesa di ristorazione, si applica anche la riduzione al 75%. Il pagamento va fatto in modo tracciabile. Quanto all'IVA, l'orientamento prevalente ne esclude la detrazione, considerando la cena un consumo dei dipendenti più che un acquisto collegato alle operazioni dell'impresa; manca però un chiarimento specifico dell'Agenzia, e il punto va verificato sul caso concreto. In ogni caso la spesa non incide sul tetto della rappresentanza.

Dipendenti e clienti. Se alla cena partecipano anche clienti o altri ospiti esterni, l'evento assume di regola la natura di festa per le festività con finalità di relazione, cioè di spesa di rappresentanza, che si deduce al 75% ed entra nel tetto. L'Agenzia chiede di poter documentare la tipologia dei partecipanti: un elenco degli invitati, conservato con la fattura, permette di dimostrare come è stato classificato l'evento.

Soci e amministratori. Una cena tra soli soci e amministratori non è rappresentanza e non è nemmeno un costo del personale. La deducibilità va valutata sul caso concreto, ed è meglio farlo con lo Studio prima di sostenere la spesa.

Pubblicità o rappresentanza?

La pubblicità presuppone un contratto: l'impresa paga qualcuno che, in cambio, si impegna a far conoscere il marchio o i prodotti, come accade per un annuncio, una campagna o una sponsorizzazione con precisi obblighi di visibilità. Il costo è deducibile per intero, purché inerente all'attività, effettivamente sostenuto e supportato da un contratto o da altra documentazione che

provi la prestazione ricevuta; l'IVA si detrae secondo le regole ordinarie e l'obbligo di pagamento tracciabile previsto per la rappresentanza non si applica.

Il gadget con il logo distribuito gratuitamente resta invece un omaggio, anche se porta il marchio, e segue le regole viste nel primo articolo.

Per le sponsorizzazioni in ambito sportivo esiste una disciplina specifica. Il corrispettivo in denaro o in natura erogato a società e associazioni sportive dilettantistiche, e ad alcuni enti sportivi scolastici, è considerato spesa di pubblicità fino a 200.000 euro all'anno, purché sia legato a una specifica attività del beneficiario volta a promuovere l'immagine o i prodotti dello sponsor. Prima di firmare un contratto di sponsorizzazione conviene verificare con lo Studio che beneficiario e contenuto dell'accordo rispettino queste condizioni.

Un esempio

Un'impresa con 800.000 euro di ricavi ha un tetto di rappresentanza di 12.000 euro. Nel 2026 ha speso, sempre con pagamenti tracciabili:

- 6.000 euro di pranzi con clienti, che dopo la riduzione al 75% contano per 4.500 euro;
- 5.000 euro per un evento con clienti in occasione dell'anniversario dell'azienda;
- 3.000 euro di regali di valore superiore a 50 euro ciascuno.

Il totale da confrontare con il tetto è di 12.500 euro, per cui 500 euro restano indeducibili.

La stessa impresa ha anche ospitato alcuni clienti alla fiera in cui esponeva i propri prodotti, spendendo 4.000 euro tra alberghi e ristoranti e annotando i nomi degli ospiti, le date e il luogo della manifestazione. Questa spesa si deduce per 3.000 euro, pari al 75%, senza intaccare il tetto. Se fosse stata registrata come rappresentanza, avrebbe ridotto di altrettanto lo spazio disponibile per le altre spese.

Professionisti

Per avvocati, consulenti, tecnici e gli altri professionisti i criteri per stabilire che cosa è rappresentanza sono gli stessi, ma il tetto è pari all'1% dei compensi incassati nell'anno. Il pranzo con un cliente si deduce al 75% e rientra in questo limite; le spese di ristorazione e alberghiere, nel loro complesso, non possono comunque superare il 2% dei compensi. Il pagamento tracciabile è necessario per le spese di rappresentanza sostenute dal 18 giugno 2025, anche all'estero, e per vitto, alloggio e taxi in Italia.

Il commento dal nostro studio

Sonia Di Bidino — Referente IVA

Quando registriamo queste spese, il problema più frequente è che la fattura da sola non basta per classificarle. Quella del ristorante o dell'albergo non dice chi c'era a tavola né perché, e così finiscono nella stessa voce il pranzo con il cliente, la cena con i collaboratori e l'albergo del cliente venuto in fiera. A fine anno il tetto della rappresentanza risulta occupato da spese che potrebbero stare altrove, e può accadere che non venga dedotta una parte di costi che, classificati correttamente, sarebbero stati deducibili.

Per evitarlo basta poco: annotare, al momento della spesa, chi ha partecipato, in quale occasione e con quale scopo, sulla ricevuta o in un breve prospetto da inviarci insieme alla fattura. Ricostruire queste informazioni a distanza di mesi è molto più difficile, e senza di esse la spesa finisce quasi sempre nella categoria meno favorevole.

Riferimenti

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 108, comma 2 — spese di rappresentanza nel reddito d'impresa e tracciabilità dei pagamenti; D.M. 19 novembre 2008, art. 1, commi 1, 2 e 5 — definizione, limiti di deducibilità, spese di ospitalità dei clienti e relativa documentazione.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, commi 5 e 5-bis — deducibilità al 75% delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande; tracciabilità delle spese di vitto, alloggio e taxi sostenute in Italia; art. 100, comma 1 — spese per opere e servizi a favore della generalità o di categorie di dipendenti entro il 5 per mille del costo del personale.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 54-septies, commi 1, 2 e 6-bis — spese alberghiere e di ristorazione, spese di rappresentanza e tracciabilità per i lavoratori autonomi.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis1, comma 1, lett. h) — indetraibilità dell'IVA sulle spese di rappresentanza.

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, art. 12, comma 3 — corrispettivi a società e associazioni sportive dilettantistiche qualificati come spese di pubblicità (disciplina già contenuta nell'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abrogato).

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 34/E del 13 luglio 2009, parr. 3, 4, 5.2, 6, 7 e 8 — requisiti delle spese di rappresentanza, eventi con soli dipendenti, ordine di applicazione dei limiti, ospitalità dei clienti, oneri documentali, IVA; Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, parr. 3, 4 e 5 — tracciabilità delle spese di vitto, alloggio e trasporto e delle spese di rappresentanza.

Sonia Di Bidino — Referente IVA